

N. 4451

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LORETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2000

—————

**Criteria per la compensazione nazionale per il settore
lattiero-caseario**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario, dispone che la compensazione nazionale per i periodi di produzione lattiera dal 1995-96 al 1999-2000 sia effettuata secondo criteri di priorità in ordine graduato.

Per quanto interessa, i primi criteri della graduatoria sono i seguenti:

a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, di cui alla direttiva 75/268/CEE, del Consiglio del 28 aprile 1975;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla citata direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88.

La collocazione delle aree svantaggiate e delle zone interessate alla realizzazione dell'obiettivo 1 in posizione subordinata rispetto a quella delle aree di montagna si pone in aperto contrasto con la normativa comunitaria che ha istituito un regime particolare di aiuti in favore di tutte le zone agricole svantaggiate.

Infatti, la stessa direttiva n. 268 del 1975, richiamata dalla citata legge n. 118 del 1999, persegue il fine di «preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione o per la conser-

vazione dell'ambiente naturale in talune zone svantaggiate», il cui elenco è definito secondo determinate procedure e secondo gli indici fissati dalla successiva direttiva n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975.

Entrambi i provvedimenti comunitari si riferiscono alla categoria di carattere generale rappresentata dalle zone agricole svantaggiate che viene ad articolarsi in zone di montagna, zone svantaggiate e zone assimilate.

L'articolo 3 della direttiva n. 268 del 1975 dispone, al riguardo, che «le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna ... ed altre zone» ed offre la definizione dei tre tipi indicati.

In ogni caso, preme evidenziare che il regime di aiuti è destinato ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori delle zone agricole svantaggiate.

Tali finalità sono state confermate dalla successiva regolamentazione della Unione europea relativa al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole: il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, agli articoli 21 e seguenti, si riferisce alle zone svantaggiate e ripete la classificazione secondo cui queste ultime comprendono le zone di montagna, quelle svantaggiate e quelle assimilate; il recente regolamento (CE) n. 1257/99, del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale, all'articolo 17, riproduce la classificazione secondo cui «le zone svantaggiate comprendono: zone di montagna, altre zone svantaggiate e zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici».

Del resto, anche il legislatore nazionale, proprio nella materia delle quote-latte, ha tenuto conto della equiparazione delle zone di montagna, di quelle svantaggiate e di quelle assimilate.

In occasione dell'emanazione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, che, tra l'altro, ha realizzato il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria attraverso la riduzione dei quantitativi individuali, sono stati esclusi dalla riduzione «produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della citata direttiva CEE n. 268 del 1975 e nelle zone svantaggiate ed ad esse equiparate, nonché nelle isole».

Si ricorda che la stessa legge 26 novembre 1992, n. 468, che ha attuato nel nostro Paese il regime delle quote-latte, nel richiamare i criteri generali per la riduzione delle quote, ha sottolineato l'esigenza di mantenere la maggiore quantità della produzione «nelle aree di montagna e svantaggiate», collocate, a questo fine, sullo stesso piano.

I risultati della compensazione nazionale per il periodo di produzione lattiera 1996-97, comunicati agli interessati soltanto all'inizio del mese di ottobre, testimoniano invece che la gran parte delle aziende ubicate nelle aree svantaggiate è stata assoggettata al prelievo supplementare con la conseguenza che queste ultime, pur in possesso di quantitativi di latte di carattere marginale, finiscono per far fronte alle eccedenze produttive delle aziende ubicate nelle aree di pianura, in cui si concentra la produzione del nostro Paese.

Al riguardo, non si può fare a meno di ricordare il fenomeno della concentrazione in

poche aziende agricole della produzione lattiero-casearia: il 70 per cento degli allevatori risulta avere quote fino a 1.000 quintali e 3.300 produttori commercializzano 4,7 milioni di tonnellate di latte.

In sostanza, con l'ordine di priorità della compensazione nazionale finora criticato si consente a quei produttori «strutturalmente eccedentari» (e cioè quelli rientranti nella lettera «b» della graduatoria della compensazione nazionale) di spalmare i propri esuberi produttivi su quegli allevatori che non solo sono situati in «aree marginali», ma che hanno quote «marginali», con la conseguenza concreta di essere «emarginati» dal sistema senza, tra l'altro, poter fruire di alcuna alternativa.

Infine, si pone in evidenza che la diversa collocazione in graduatoria del criterio delle aree svantaggiate rispetto a quelle di montagna comporta una discriminazione tra produttori che risulta del tutto irragionevole in quanto la *ratio* delle priorità nella compensazione nazionale è quella di favorire le aree economiche più deboli nella produzione del latte.

Con la presente iniziativa si intende ridefinire l'ordine delle priorità della compensazione nazionale collocando le imprese zootecniche delle zone svantaggiate sullo stesso piano di quelle delle zone montane, in conformità sia alla regolamentazione comunitaria sia alla legislazione nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto a decorrere dal periodo di produzione lattiera 1996-1997, la compensazione nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;

b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

c) in favore di produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

d) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

e) in favore di tutti gli altri produttori.